

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI  
(Allegato 4 ter)**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

**Informazioni generali sull'Intermediario**

- a. Cognome : CONFENTE;  
Nome: CRISTIAN;
- b. Ruolo: AGENTE;  
Sezione e numero del registro di appartenenza: A A000297330;  
Data di iscrizione: 11/03/2014;

**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione; di mettere a disposizione del pubblico nei locali del distributore il presente allegato, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia del documento Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- c) hanno l'obbligo di consegnare al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) hanno l'obbligo di raccomandare o proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, hanno l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) hanno l'obbligo di valutare se il contraente rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartenga alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) hanno l'obbligo di fornire al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

**Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4- bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) hanno l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) hanno l'obbligo, in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto sia adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) hanno l'obbligo, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto sia inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto. Nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, hanno l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) hanno l'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.